

Circolare n°: 23/2020

Oggetto: *Il Decreto Agosto: le misure a sostegno delle imprese*

Sommario: è stato pubblicato nella G.U. n. 203 del 15 agosto scorso il decreto legge n. 104 del 14.08.2020, altresì detto Decreto Agosto, recante nuove misure a sostegno delle imprese.

Contenuto: _____

Tra le novità del decreto si segnalano:

- l'introduzione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti ubicati in centri storici aperti al flusso di turisti esteri;
- la proroga al 30 aprile 2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda rata/unica rata dell'acconto IRES/IRAP/IRPEF 2020;
- la proroga al 31.12.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI;
- la rateizzazione in un numero massimo di 24 rate del 50% dei versamenti prorogati al 16 settembre 2020;
- l'introduzione di una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni;
- l'ulteriore stanziamento dell'indennità per il mese di maggio (elevata a 1000 euro) a favore dei professionisti iscritti alle casse private;
- l'estensione alla mensilità di giugno 2020 del bonus locazioni.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle novità varate nel provvedimento in esame.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE PER LE IMPRESE

P.2 ————— ALTRE NOVITA'

NOVITA' PER LE IMPRESE: _____

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SETTORE RISTORAZIONE

Viene introdotto a favore delle imprese **operanti nel settore della ristorazione** un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli.

Per accedere al contributo è necessario che l'impresa risulti attiva alla data del 15.08.2020 ed eserciti attività prevalente con uno dei **seguenti codici: 56.10.11, 56.29.10, 56.29.20.**

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato/corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 (estremi inclusi) sia inferiore ai $\frac{3}{4}$ dell'ammontare del fatturato/corrispettivi rispetti al pari periodo del 2019.

Il bonus è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:

- un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione ai sensi dell'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Per l'accesso al beneficio, il richiedente deve effettuare la registrazione sulla piattaforma digitale "**Piattaforma della ristorazione**", messa a disposizione dal Concessionario convenzionato.

Con apposito decreto ministeriale saranno determinati l'importo dell'onere a carico dell'interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato, nonché le modalità per la presentazione dell'istanza.

Il contributo:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

- non è cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri.

CONTRIBUTO IMPRESE IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico:

- ubicati nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, sulla base della rilevazione delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
 - per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
 - per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
- che abbiano un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato/corrispettivi del pari mese 2019.

L'ammontare del contributo è determinato in relazione alla differenza di fatturato/corrispettivi applicando le seguenti percentuali:

- **15%** per soggetti con ricavi (2019) non superiori a 400 mila euro;
- **10%** per i soggetti con ricavi (2020) non superiori a 1 milione e non inferiori a 400 mila euro;
- **5%** per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo:

- non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato/corrispettivi;
- non superiore a euro 150.000.

Per accedere al contributo è necessario presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, secondo modalità che saranno rese note dalla stessa Agenzia.

AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

È stato precisato che gli aiuti riconosciuti da Regioni, Province autonome, e da altri enti territoriali (nella forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e altre forme) possono essere concessi alle micro e piccole imprese così come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 **che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019**, purché le stesse, alternativamente:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito/revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

Viene differito **al 31.01.2021** il termine, originariamente previsto del 30.9.2020 dal DL Cura Italia, per la moratoria dei finanziamenti. Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

- già ammesse alla sospensione (delle rate o quote di capitale), la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020.

Viene disposto infine che:

1. il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno;
2. la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno è prorogata al 31.1.2021.

ASSEMBLEE SOCIETARIE

Per agevolare lo svolgimento delle assemblee societarie durante l'emergenza Covid-19, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni statutarie che:

- il voto possa essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le disposizioni introdotte si applicano alle assemblee convocate entro il 15.10.2020.

ESENZIONI IMU

Viene introdotta l'esenzione dalla **seconda rata IMU 2020** in relazione ai seguenti immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Viene altresì introdotta la non debenza IMU per tali immobili anche per il 2021 e il 2022, previa autorizzazione della Commissione UE.

VERSAMENTI SCADENTI IL 16.09

Per i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e per i quali il decreto Rilancio aveva previsto il differimento del termine di versamento al 16.09, è **ora possibile** effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme sospese:
 - in unica soluzione entro il 16.9.2020;
 - in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (di cui la prima rata entro il 16.01.2021).

VERSAMENTO ACCONTI 2020

A favore dei soggetti ISA¹, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il decreto dispone la proroga del termine di versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi/ IRAP.

Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 in luogo del 30.11.2020.

VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI

Viene **ulteriormente differita al 15.10.2020 la sospensione dei pagamenti** relativamente alle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

¹ La proroga riguarda i soggetti esercenti un'attività d'impresa, lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.569 per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti minimi/forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA). La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società, associazioni, imprese "interessate" dagli ISA. Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare la proroga risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio entro il mese di maggio.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

BONUS LOCAZIONI

Viene esteso **anche al mese di giugno 2020** (e di luglio per le strutture ricettive) il bonus locazioni introdotto dal DL Rilancio.

Possono accedere al credito d'imposta in esame:

- gli esercenti attività d'impresa;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti con:

- ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. Tale limite non rileva per le imprese del settore turistico-alberghiero. L'irrelevanza del limite dei ricavi 2019 è stata riconosciuta anche alle strutture termali;
- una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (tale requisito non riguarda l'attività istituzionale degli enti commerciali).

Il credito d'imposta in esame è pari:

- **al 60% del canone mensile di locazione/leasing/concessione** di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell'attività (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, professionale); per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a euro 5 milioni è pari al 20%;
- **al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa; per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a euro 5 milioni è pari al 10%.

Il beneficio (non imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IRAP) è utilizzabile:

- nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. L'eventuale residuo può essere riportato nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesto a rimborso;

- in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni (codice tributo "6920").
- in alternativa può essere ceduto (anche parzialmente) ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

N.B si segnala che la condizione del calo di fatturato (50%) non si applica per i soggetti che (alternativamente):

- hanno iniziato l'attività nel 2019;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2021 (dichiarazione stato di emergenza nazionale Covid-19).

ALTRE NOVITA': _____

INDENNITA' PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al DM 29.5.2020, l'indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di euro 1.000.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), che non hanno già beneficiato dell'indennità di cui al DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell'indennità di euro 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell'attività il 31.5.2020.

Per l'accesso all'indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.

INDENNITA' STAGIONALI-INTERMITTENTI-PORTA A PORTA

E' riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo/stabilimenti termali che:
 - o hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
 - o abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
 - tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, c.c.;
 - non hanno un contratto in essere al 15.8.2020.
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
 - che abbiano un reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
 - che siano titolari di partita IVA attiva;
 - che siano iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020;
 - che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Viene introdotta una nuova disciplina per la rivalutazione dei beni d'impresa (con esclusione di quelli merce) e delle partecipazioni, riservata alle società di capitali ed enti non commerciali non OIC adopter.

La rivalutazione, che deve essere effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019, può presentare **solo effetti civilistici o anche fiscali**.

In tal caso, per l'eventuale riconoscimento dei maggior valori anche ai fini fiscali, è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva (con aliquota nella misura del 3%) delle imposte sui Redditi dell'Irap e delle eventuali addizionali.

La norma prevede inoltre la possibilità di rivalutare singoli beni, e non l'intera categoria come previsto per normative similari.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Le imposte sostitutive dovute per il **riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva** devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021.

BONUS VEICOLI NUOVI ED ELETTRICI

Viene incrementata la dotazione del fondo per l'acquisto di veicoli nuovi ed elettrici, nonché rivisti alcuni parametri per l'applicazione degli sconti. Ricordiamo altresì che il bonus riguarda l'acquisto **da parte di persone fisiche e giuridiche** di un veicolo nuovo di fabbrica nel periodo 1.8.2020 -31.12.2020:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 50 g/km e ad un prezzo non superiore a 50.000 euro (iva esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km avente un prezzo non superiore a 40.000 euro (iva esclusa).

L'incentivo è parametrato al livello di emissioni di CO2 e alla presenza o assenza di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione:

LIVELLO EMISSIONI (CO2 g/Km)	INCENTIVO CON ROTTAMAZIONE (valore in Euro)	INCENTIVO SENZA ROTTAMAZIONE (valore in Euro)
0-20	2.000	1.000
21-60	2.000	1.000
61-90	1.750	1.000
91-110	1.500	750

MOATORIA SANZIONI VERSAMENTI AL 30.10

Il MEF ha di recente comunicato che il Governo, si impegna a sostenere un emendamento al "Decreto Agosto" per il riconoscimento di una moratoria delle sanzioni per i ritardati pagamenti scadenti il 20.8.2020.

La moratoria dovrebbe interessare i contribuenti che presentano una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33%. Tali soggetti potranno effettuare il versamento entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%.

Si attendono conferme durante l'iter di conversione.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan